

<b>1</b>	<b>PROSPETTO “AIUTI DI STATO” DEI MODELLI REDDITI 2019 - MANCATA REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI PER DATI INCOERENTI - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE</b>
	Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 389471 del 18.10.2022, sono state definite le modalità con le quali l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti <i>de minimis</i> indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2018, ai fini dell’adempimento spontaneo di cui all’art. 1, comma 636, della L. 190/2014.
<b>1.1</b>	<p><b>CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI</b></p> <p>Nelle comunicazioni sono contenuti i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;</li> <li>– numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;</li> <li>– data e protocollo telematico della dichiarazione REDDITI, IRAP e 770, relativa al periodo d’imposta 2018;</li> <li>– dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime <i>de minimis</i> indicati nella dichiarazione REDDITI, IRAP e 770 relativa al periodo d’imposta 2018 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura).</li> </ul>
<b>1.2</b>	<p><b>MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI</b></p> <p>L’Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti tramite PEC.</p> <p>Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato INI-PEC, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, l’invio è effettuato per posta ordinaria.</p> <p>La stessa comunicazione e i relativi allegati sono comunque consultabili dall’interessato all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale”, nella sezione “L’Agenzia scrive” - “Comunicazioni relative all’invito alla <i>compliance</i>”.</p>
<b>1.3</b>	<p><b>SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI</b></p> <p>Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– richiedere informazioni;</li> <li>– ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.</li> </ul>
<b>1.4</b>	<p><b>MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE</b></p> <p>Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate specifica anche le modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nel caso in cui la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. In tal caso, a seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime <i>de minimis</i> sono iscritti nell’RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati;</li> <li>– ove la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione della sezione “aiuti di Stato” come sopra esposto, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e</li> </ul>

	<p>restituendo integralmente l'aiuto di Stato e l'aiuto in regime <i>de minimis</i> illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b></p> <p>A fronte della regolarizzazione, i contribuenti possono beneficiare della riduzione delle sanzioni sulla base della disciplina del ravvedimento operoso, in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni, ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs. 472/97.</p>
<b>2</b>	<p><b>CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA E GAS RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022 - COMUNICAZIONE E COMPENSAZIONE</b></p>
	<p>Con provvedimento n. 376961 del 6.10.2022, l'Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici già previste dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 253445 del 30.6.2022, approvando altresì il nuovo modello di comunicazione e le relative specifiche tecniche.</p> <p>Con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 59 del 11.10.2022 sono stati istituiti nuovi codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari.</p>
<b>2.1</b>	<p><b>CREDITI D'IMPOSTA INTERESSATI</b></p> <p>Le nuove indicazioni riguardano i crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 riconosciuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– imprese energivore (art. 6, comma 1, del D.L. 115/2022);</li> <li>– imprese gasivore (art. 6, comma 2, del D.L. 115/2022);</li> <li>– imprese non energivore (art. 6, comma 3, del D.L. 115/2022);</li> <li>– imprese diverse da quelle gasivore (art. 6, comma 4, del D.L. 115/2022).</li> </ul> <p>Sono interessati anche i crediti d'imposta per l'acquisto di carburante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– delle imprese esercenti l'attività della pesca, per il secondo trimestre 2022 (art. 3-bis del D.L. 50/2022);</li> <li>– per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022 (art. 7 del D.L. 115/2022).</li> </ul>
<b>2.2</b>	<p><b>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE</b></p> <p>La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dal 6.10.2022 al 21.12.2022, in relazione ai crediti d'imposta per l'acquisto di carburanti;</li> <li>– dal 6.10.2022 al 22.3.2023, in relazione ai crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas.</li> </ul> <p>La comunicazione deve essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sulla base del nuovo modello approvato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 376961 del 6.10.2022;</li> <li>– utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle nuove specifiche tecniche.</li> </ul>
<b>2.3</b>	<p><b>UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA DA PARTE DEI CESSIONARI</b></p> <p>I cessionari utilizzano i crediti d'imposta ricevuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, presentato tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;</li> <li>– entro il 31.3.2023 per i crediti d'imposta energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 o entro il 31.12.2022 per gli altri crediti.</li> </ul> <p><b>Accettazione dei cessionari</b></p> <p>I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ("Piattaforma cessione crediti").</p>

2.4	<p><b>CODICI TRIBUTO PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEI CESSIONARI</b></p> <p>Con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 59 del 11.10.2022 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– “7728”, per il credito d'imposta imprese energivore (art. 6, comma 1, del D.L. 115/2022);</li> <li>– “7729”, per il credito d'imposta imprese gasivore (art. 6, comma 2, del D.L. 115/2022);</li> <li>– “7730”, per il credito d'imposta imprese non energivore (art. 6, comma 3, del D.L. 115/2022);</li> <li>– “7731”, per il credito d'imposta imprese non gasivore (art. 6, comma 4, del D.L. 115/2022).</li> </ul> <p>Riguardo ai cessionari dei crediti d'imposta per il carburante, la medesima risoluzione n. 59/2022 ha istituito i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– “7727”, relativo al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca secondo trimestre 2022 (art. 3-<i>bis</i> del D.L. 50/2022);</li> <li>– “7732”, relativo al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca terzo trimestre 2022 (art. 7 del D.L. 115/2022).</li> </ul>
2.5	<p><b>MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</b></p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”);</li> <li>– nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l'anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.</li> </ul>
3	<p><b>CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA E GAS - ULTERIORI CHIARIMENTI</b></p> <p>Con le risposte a interPELLI n. 536 e 538 del 31.10.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai crediti d'imposta riconosciuti a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.</p>
3.1	<p><b>TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DEL CONSOLIDATO</b></p> <p>Con la risposta a interpello n. 536/2022, è stato chiarito che i crediti d'imposta energia e gas possono essere trasferiti, anche parzialmente, dalle società appartenenti al consolidato alla società consolidante per essere utilizzati, entro il 31.12.2022, ai fini della compensazione con l'IRES del gruppo.</p> <p>In tal caso, non configurandosi un'ipotesi di cessione, non è richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il trasferimento dell'intero credito d'imposta;</li> <li>– il visto di conformità;</li> <li>– l'invio della comunicazione di cessione all'Agenzia delle Entrate.</li> </ul> <p>L'eventuale parte residua delle agevolazioni potrà essere utilizzata in compensazione dalle stesse società consolidate, ma non potrà essere ceduta ad altri soggetti, dal momento che si tratterebbe di una cessione parziale, preclusa dalla legge.</p> <p>Con il trasferimento, in tutto o in parte, del credito alla società consolidante, infatti, le beneficiarie rinunciano alla possibilità di cederlo per intero ad un terzo.</p>
3.2	<p><b>RILEVANZA DEI SOLI COSTI D'ACQUISTO DELL'ENERGIA UTILIZZATA IN PROPRIO</b></p> <p>In relazione al calcolo dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia a favore delle imprese energivore, con la risposta a interpello n. 538/2022 è stato precisato che rileva la sola quantità di energia acquistata per uso proprio, e non anche l'energia rivenduta.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate evidenzia che le norme dispongono che il credito d'imposta è riconosciuto in misura percentuale delle “<i>spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata</i>” dalle imprese energivore, nel caso di specie rispettivamente nel primo e nel secondo trimestre 2022.</p> <p>Il legislatore, dunque, ha posto alla base del calcolo delle agevolazioni la sola quantità</p>

	di energia elettrica acquistata e rimasta in carico alle suddette imprese che non potranno, pertanto, beneficiare dei crediti d'imposta in esame relativamente alle spese sostenute per la componente energetica acquistata e venduta a soggetti terzi.
<b>4</b>	<b>DEDUCIBILITÀ IRES E IRAP DEI PREMI INCENTIVANTI AD AMMINISTRATORI E DIRIGENTI</b>
	Con la risposta a interpello n. 539 del 31.10.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, dei premi spettanti all'amministratore delegato e a un dirigente apicale di una spa, in esecuzione di piani di incentivazione in loro favore.
<b>4.1</b>	<p><b>DEDUCIBILITÀ AI FINI IRES</b></p> <p>Ai fini IRES, i suddetti oneri devono considerarsi inerenti (e, dunque, interamente deducibili), in quanto, nel contempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sostenuti per garantire al dirigente e all'amministratore una remunerazione integrativa per i servizi resi;</li> <li>– trovano causa nel rapporto di lavoro in essere con la società istante, cui i predetti soggetti sono legati in modo esclusivo.</li> </ul> <p>In altre parole, nella fattispecie oggetto di interpello, i premi riconosciuti all'amministratore delegato e al dirigente apicale hanno lo scopo di accrescere l'impegno proferito dagli stessi soggetti nello svolgimento della propria attività lavorativa, con un effetto positivo sull'attività aziendale e quindi, in modo potenziale e indiretto, sullo stesso valore dell'azienda (al quale, peraltro, risulta correlata la parte variabile del premio spettante all'amministratore delegato).</p> <p>Pertanto, nonostante il diritto alla percezione degli incentivi dipenda, nel caso di specie, dal perfezionamento dell'operazione di vendita, da parte dei soci, dell'intero pacchetto azionario della spa, appare innegabile la correlazione tra il costo da questa sostenuto e l'esercizio dell'attività, in termini di miglioramento delle prospettive aziendali di crescita.</p>
<b>4.2</b>	<p><b>DEDUCIBILITÀ AI FINI IRAP</b></p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, sono deducibili dalla base imponibile IRAP (ex art. 11, comma 4-<i>octies</i>, del D.Lgs. 446/97) soltanto i premi incentivanti riconosciuti al dirigente apicale, in quanto impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato.</p> <p>Sono, invece, indeducibili (ex art. 5, comma 3, del DLgs. 446/97) i premi spettanti all'amministratore delegato, in quanto inquadrato come collaboratore coordinato e continuativo.</p>
<b>5</b>	<b>DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI E DELLE SOMME DOVUTE PER RISARCIMENTO DANNI</b>
	Con risposta a interpello n. 491 del 5.10.2022, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito a: <ul style="list-style-type: none"> <li>– imputazione temporale delle perdite su crediti vantati verso debitori sottoposti a procedure concorsuali e istituti assimilati;</li> <li>– trattamento delle somme dovute, a seguito di transazioni, a titolo di risarcimento danni.</li> </ul>
<b>5.1</b>	<p><b>IMPUTAZIONE TEMPORALE DELLE PERDITE SU CREDITI</b></p> <p>In linea con la normativa vigente dal 2015, viene ribadito che la deduzione delle perdite su crediti vantati verso debitori sottoposti a procedure concorsuali e istituti assimilati (ex art. 101, comma 5, del TUIR) è ammessa nell'esercizio in cui la perdita viene imputata in bilancio, anche se ciò avviene in un periodo d'imposta successivo a quello di apertura della procedura, purché non posteriore a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (ex art. 101, comma 5-<i>bis</i>, del TUIR).</p> <p>Nel caso di specie, l'eliminazione del credito dal bilancio relativo all'esercizio 2017 ha reso la relativa perdita deducibile nel medesimo periodo.</p>
<b>5.2</b>	<p><b>TRATTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER RISARCIMENTO DANNI</b></p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, le somme dovute, a seguito di transazioni, a titolo di</p>

	<p>risarcimento danni sono deducibili dal reddito d'impresa del soggetto tenuto al pagamento, trattandosi di somme corrisposte a titolo di risarcimento per fatti commessi nell'espletamento dell'attività.</p> <p>Infatti, anche se dovute per effetto di violazione di obblighi contrattuali, sono comunque qualificabili come spese attinenti al concreto svolgimento dell'attività e, come tali, inerenti all'attività d'impresa.</p>
<b>6</b>	<b>TRUST - REGIME FISCALE - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b>
	Con la circolare n. 34 del 20.10.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla fiscalità diretta ed indiretta del <i>trust</i> .
<b>6.1</b>	<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p> <p>Posto che, ai sensi dell'art. 73 del TUIR, il <i>trust</i> è un soggetto passivo IRES, la tassazione muta a seconda che il <i>trust</i> sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– “trasparente” (che si verifica quando il beneficiario è “puntualmente individuato” e può pretendere dal <i>trustee</i> l'assegnazione di parte del reddito), nel qual caso il reddito è tassato in capo al beneficiario indipendentemente dall'effettiva percezione;</li> <li>– “opaco” (<i>trust</i> senza beneficiari di reddito individuati), nel qual caso la tassazione si applica in capo al <i>trust</i> quale soggetto passivo IRES.</li> </ul> <p><b>Territorialità</b></p> <p>Per quanto concerne la territorialità, la circolare ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per i <i>trust</i> residenti in Italia (commerciali e non commerciali) sono oggetto di tassazione tutti i redditi, ovunque prodotti;</li> <li>– per i <i>trust</i> non residenti, in linea di principio sono tassati solo i redditi prodotti in Italia, ma esistono due eccezioni a tale regola che si configurano in presenza di un beneficiario italiano di <i>trust</i> trasparente, nonché in caso di <i>trust</i> opachi stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata.</li> </ul> <p><b>Imputazione dei redditi del trust</b></p> <p>Secondo l'attuale formulazione della lett. g-sexies) del comma 1 dell'art. 44 del TUIR, per i redditi attribuiti dai <i>trust</i> opachi la norma prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'inclusione tra i redditi di capitale anche dei redditi corrisposti a residenti italiani da <i>trust</i> e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori a fiscalità privilegiata;</li> <li>– una presunzione “relativa”, per la quale, qualora in relazione alle attribuzioni non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito.</li> </ul> <p>La circolare n. 34/2022 afferma che per le attribuzioni da parte di <i>trust</i> opachi stabiliti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato, nei confronti del beneficiario residente rileva il reddito complessivamente prodotto dal <i>trust</i> non residente riferibile al beneficiario, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità di cui all'art. 23 del TUIR.</p> <p>Viene, quindi, superato quanto indicato nella precedente circolare dell'Agenzia delle Entrate 6.8.2007 n. 48 (par. 4.1), che collegava la tassazione del reddito alla sua produzione in Italia secondo tale disposizione.</p> <p>Resta fermo che ai fini della determinazione del reddito prodotto dal <i>trust</i> (sia opaco che trasparente) si applicano le regole fiscali previste in base alla natura, “commerciale” o “non commerciale” dell'attività svolta dal <i>trust</i>.</p> <p><b>Trust trasparenti e imputazione del reddito in capo ai beneficiari</b></p> <p>In merito ai <i>trust</i> trasparenti, l'Agenzia delle Entrate afferma che il reddito ovunque conseguito debba essere assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario (residente) come reddito di capitale ai sensi dell'art. 44, comma 1 lett. g-sexies), del TUIR.</p> <p>Qualora il beneficiario sia una persona fisica, quindi, il reddito imputato risulta tassato come reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il <i>trust</i> sia o meno residente in Italia.</p> <p>Tuttavia, si conferma che se il reddito imputato risulta prodotto dal <i>trust</i> in Italia ed ivi</p>

	<p>già tassato ai sensi dell'art. 73 del TUIR, lo stesso non sosterà ulteriore imposizione in capo al beneficiario residente.</p> <p>Inoltre, qualora il reddito prodotto dal <i>trust</i> abbia già scontato una tassazione a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva, detto reddito non concorre alla formazione della base imponibile fino a concorrenza del reddito già tassato, neanche in caso di imputazione per trasparenza, in capo al beneficiario individuato.</p>
<p><b>6.2</b></p>	<p><b>IMPOSTE INDIRETTE</b></p> <p>Con riferimento all'imposizione indiretta, la circolare n. 34/2022 supera i chiarimenti forniti con le circolari n. 48 del 6.8.2007 (par. 5.2, 5.3 e 5.5) e n. 3 del 22.1.2008 (par. 5.4.2), secondo cui l'imposta di donazione sulla "costituzione del vincolo di destinazione", prevista dall'art. 2, comma 49, del D.L. 262/2006, doveva essere applicata già al momento della dotazione del <i>trust</i> (trasferimento di beni dal disponente al <i>trustee</i>), calcolando le aliquote sul rapporto di parentela tra disponente e beneficiario.</p> <p><b>Tassazione "in uscita"</b></p> <p>Viene, ora, adottato, anche dall'Amministrazione finanziaria, il principio della tassazione proporzionale eventuale e differita (cosiddetta tassazione "in uscita"), accolto dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante, si vedano Cassazione n. 8082/2020, Cassazione n. 16688/2021 e Cassazione n. 700/2022).</p> <p>Secondo la nuova impostazione, anche nell'applicazione dell'imposta di donazione al <i>trust</i> è necessario verificare il presupposto impositivo richiesto dal D.Lgs. 346/90, consistente nel "<i>reale trasferimento di beni o diritti e quindi nel reale arricchimento dei beneficiari</i>".</p> <p>Ne deriva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'atto di dotazione del <i>trust</i> (come l'atto di istituzione) sconta l'imposta di donazione e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, in quanto tale attribuzione non realizza un trasferimento stabile ed un arricchimento definitivo nel <i>trustee</i>;</li> <li>– il trasferimento finale ai beneficiari potrà scontare le imposte proporzionali, computando le aliquote e le franchigie sulla base del rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario finale;</li> <li>– il <i>trust</i> di garanzia sconta l'imposta di registro dello 0,5%;</li> <li>– il <i>trust</i> liquidatorio sconta l'imposta di donazione solo ove i beni, dopo aver soddisfatto i creditori, vengano devoluti a soggetti terzi diversi dal disponente (mentre la retrocessione al disponente è irrilevante ai fini del tributo donativo);</li> <li>– la sostituzione del <i>trustee</i> sconta l'imposta fissa;</li> <li>– gli altri atti posti in essere dal <i>trustee</i>, durante la vita del <i>trust</i>, scontano l'imposta loro propria.</li> </ul> <p><b>Rilevanza del momento del trasferimento finale</b></p> <p>Il differimento dell'applicazione dell'imposta di donazione al momento del trasferimento finale al beneficiario comporta che tale momento debba essere posto a riferimento per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la determinazione della base imponibile (artt. 14 - 19 del D.Lgs. 346/90);</li> <li>– la valutazione della presenza di condizioni agevolative, come, ad esempio, quelle di prima casa per le imposte ipotecaria e catastale (art. 69 della L. 342/2000).</li> </ul> <p>Invece, per la territorialità, si deve guardare al momento dell'apporto dei beni in <i>trust</i>.</p> <p><b>Trust già assoggettati ad imposta secondo le precedenti indicazioni</b></p> <p>Lo spostamento del momento impositivo (dalla dotazione all'attribuzione finale) può comportare conseguenze sui <i>trust</i> esistenti e già assoggettati ad imposta seguendo le indicazioni di prassi ora superate. In proposito, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i versamenti a suo tempo effettuati si considerano "<i>a titolo definitivo, senza necessità di operare ulteriori liquidazioni all'atto delle successive attribuzioni a favore del beneficiario</i>", se i beneficiari non sono cambiati, né sono mutati i beni e diritti oggetto di attribuzione (ove la base imponibile si fosse ridotta, non vi sarebbe diritto al rimborso);</li> <li>– invece, ove l'attribuzione finale riguardi un beneficiario diverso o beni/diritti diversi da</li> </ul>

	<p>quelli sui quali venne, a suo tempo, liquidata l'imposta di donazione proporzionale "in entrata", dovrà calcolarsi l'imposta di donazione proporzionale dovuta al momento del trasferimento finale, scomputando da essa l'imposta versata al momento della dotazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ove il contribuente non voglia avvalersi degli effetti dell'esaurimento del rapporto, può, nei limiti previsti dall'art. 60 del D.Lgs. 346/90, chiedere il rimborso dell'imposta a suo tempo pagata.</li> </ul> <p><b>Decadenza dall'agevolazione prima casa</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate precisa che l'atto con cui il disponente trasferisce al <i>trustee</i> un immobile acquistato con l'agevolazione prima casa, meno di 5 anni prima, può comportare la perdita del beneficio (salvo il riacquisto infrannuale), comportando a tutti gli effetti una "alienazione".</p>
<p><b>6.3</b></p>	<p><b>MONITORAGGIO FISCALE</b></p> <p>L'art. 4 del D.L. 167/90 prevede che sono tenuti agli obblighi di compilazione del quadro RW anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lett. pp), e dall'art. 20 del D.Lgs. 231/2007.</p> <p>In merito all'attribuzione della qualifica di titolare effettivo, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che per i soggetti residenti che risultano beneficiari di <i>trust</i> rileva che siano "<i>individuati o facilmente individuabili</i>" e che, quindi, dall'atto di <i>trust</i> o da altri documenti, sia possibile, anche indirettamente, l'identificazione degli stessi.</p> <p>Si conferma, quindi, il superamento dei riferimenti alle previgenti percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo dell'entità giuridica.</p> <p><b>Fonti rilevanti per la qualifica di titolare effettivo</b></p> <p>Ai fini della corretta individuazione della titolarità effettiva, l'Agenzia delle Entrate ritiene che rilevino:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2 lett. pp), nell'art. 20 e nell'art. 22, comma 5, del D.Lgs. 231/2007 (anche se queste ultime non sono richiamate dalla norma);</li> <li>– le disposizioni adottate a livello internazionale nell'ambito del <i>Common Reporting Standard</i>, secondo cui le informazioni relative ai beneficiari sono oggetto di comunicazione in tutti i periodi in cui il <i>trust</i> risulta in essere, indipendentemente dal fatto che si tratti di <i>mandatory beneficiary</i> oppure <i>discretionary beneficiary</i> (per i primi si comunica il valore dei proventi ricevuti nel periodo d'imposta e il valore totale del conto di cui è titolare il <i>trust</i>, mentre per i secondi solo il primo dato);</li> <li>– i chiarimenti della circolare n. 38 del 23.12.2013, secondo cui sono da ritenersi titolari effettivi di un <i>trust</i> e, pertanto, tenuti ad assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale, solo coloro che siano titolari del diritto di pretendere dal <i>trustee</i> l'assegnazione del reddito o del patrimonio.</li> </ul> <p>Inoltre, si ritiene che siano soggetti agli obblighi di monitoraggio, secondo la diversa modulazione di seguito riportata, tutti i beneficiari residenti di un <i>trust</i> estero, anche individuati per "classi" (si menziona l'esempio degli eredi legittimi del disponente).</p> <p><b>Trust discrezionali</b></p> <p>Con riferimento alla discrezionalità del <i>trust</i>, si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i beneficiari di un <i>trust</i> non discrezionale indicano il valore degli investimenti detenuti all'estero dall'entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell'entità stessa;</li> <li>– i beneficiari di <i>trust</i> discrezionali compilano il quadro RW sulla base delle informazioni disponibili, come ad esempio il caso in cui il <i>trustee</i> comunica la sua decisione di attribuirgli il reddito e/o il capitale del fondo del <i>trust</i>. In questo caso, i beneficiari hanno l'obbligo di indicare nel quadro RW l'ammontare del relativo credito vantato nei confronti del <i>trust</i>, unitamente agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all'estero.</li> </ul>

	<p><b>Trustee e monitoraggio fiscale</b></p> <p>La circolare n. 34/2022 conferma che la definizione di titolare effettivo prevista dalla disciplina antiriciclaggio, che si applica ai soggetti titolari di funzioni di direzione e amministrazione, non può essere estesa nell'ambito della disciplina del monitoraggio fiscale.</p> <p>Quindi, in linea generale il <i>trustee</i> non può essere considerato titolare effettivo del <i>trust</i> ai fini della compilazione del quadro RW.</p> <p>Infatti, a questi fini, deve sussistere una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione.</p>
<b>7</b>	<p><b>DIVIDENDI DISTRIBUITI ALLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI RESIDENTI - APPLICAZIONE DEL REGIME DELLE SOCIETÀ SEMPLICI - MODALITÀ</b></p> <p>Secondo quanto chiarito dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 486 del 4.10.2022, si applica il regime fiscale dei dividendi distribuiti alle società semplici ex art. 32-<i>quater</i> del D.L. 124/2019 (convertito nella L. 157/2019) anche per le associazioni professionali residenti.</p> <p>Il caso di specie riguarda i dividendi erogati da una società di capitali residente interamente partecipata da un'associazione professionale che opera in più Stati e che possiede associati residenti e non residenti.</p> <p>Si tratta di utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019 e, quindi, esclusi dal regime transitorio previsto dal comma 2-<i>bis</i> dell'art. 32-<i>quater</i> del D.L. 124/2019.</p>
<b>7.1</b>	<p><b>DIVIDENDI PERCEPITI DALLE SOCIETÀ SEMPLICI</b></p> <p>Prima dell'introduzione dell'art. 32-<i>quater</i> del D.L. 124/2019, gli utili percepiti dalle società semplici residenti non sono mai stati soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta che, fino ad allora, l'art. 27, comma 1, del DPR 600/73 prevedeva per i dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate.</p> <p>Tutti i dividendi (su partecipazioni qualificate o non qualificate), infatti, concorrevano al reddito imponibile IRPEF parzialmente (per il 40%, il 49,72% o il 58,14%), secondo quanto previsto dal primo periodo del comma 1 dell'art. 47 del TUIR vigente fino al 31.12.2017.</p> <p>A partire dall'1.1.2020, l'art. 32-<i>quater</i> del D.L. 124/2019 prevede che i dividendi distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dai soggetti IRES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per la quota imputabile ai soggetti IRES, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;</li> <li>– per la quota imputabile alle imprese individuali ed alle società di persone commerciali, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;</li> <li>– per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa, sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta di cui all'art. 27 del DPR 600/73, con la stessa aliquota (pari al 26%) e alle stesse condizioni previste dal medesimo art. 27 del DPR 600/73;</li> <li>– per la quota imputabile ai soggetti IRES aventi natura di enti non commerciali, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare;</li> <li>– per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione applicando la ritenuta del 26% o dell'1,20% ai sensi dell'art. 27 del DPR 600/73.</li> </ul> <p>Qualora, invece, i dividendi risultino provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato, i medesimi concorrono integralmente all'imponibile dei soci della società semplice percipiente.</p>
<b>7.2</b>	<p><b>ESTENSIONE DEL REGIME ALLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI RESIDENTI</b></p> <p>Secondo la risposta a interpello in commento, la normativa dei dividendi delle società semplici si applica anche per i dividendi distribuiti ad associazioni tra professionisti, in</p>



	<p>quanto equiparabili alle società semplici.</p> <p>In deroga alla disciplina dell'imputazione per trasparenza dei redditi dell'associazione professionale, quindi, si ritiene che da parte della società di capitali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la quota di utili imputabile ai soci residenti dell'associazione sia soggetta alla ritenuta a titolo d'imposta del 26% ex art. 27, comma 1, del DPR 600/73;</li> <li>– la quota di utili imputabile ai soci non residenti sia soggetta alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26% ex art. 27, comma 3, del DPR 600/73, ovvero nella misura inferiore prevista dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni internazionali.</li> </ul> <p>Si evidenzia anche che, in virtù dell'approccio cosiddetto "look through" per i dividendi, questa tipologia di reddito viene esclusa dalle "classiche" regole dell'imputazione per trasparenza previste dall'art. 5 del TUIR (le quali rimangono, invece, in vigore per gli altri redditi prodotti dall'associazione).</p> <p>Inoltre, in deroga alla possibilità di modificare "a posteriori" le proprie quote di partecipazione agli utili (tipica delle associazioni professionali), si ritiene che rilevi la quota di partecipazione posseduta nel momento in cui avviene il pagamento dei dividendi all'associazione.</p>
<b>8</b>	<b>ISTANZE PER IL RIMBORSO DEL "BUONO FIERE" - TERMINE DEL 30.11.2022</b>
	<p>Il Ministero dello sviluppo economico, con il decreto del 18.10.2022, ha stabilito le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di rimborso del c.d. "buono fiere" di cui all'art. 25-bis del D.L. 50/2022, cioè del contributo, del valore massimo di 10.000,00 euro, erogabile in favore delle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.</p>
<b>8.1</b>	<p><b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA</b></p> <p>I soggetti ai quali è stato assegnato il buono fiere (elencati nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7.10.2022) possono presentare al Ministero, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell'apposita sezione del sito <a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a>, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base del modello reso disponibile sullo stesso sito del Ministero.</p> <p>L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa.</p> <p>Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di rimborso del buono fiere, al soggetto istante è richiesto il possesso di una PEC attiva, la cui registrazione nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza.</p>
<b>8.2</b>	<p><b>CONTENUTO DELL'ISTANZA</b></p> <p>Nell'istanza, oltre al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 25-bis, comma 4, del D.L. 50/2022, il soggetto richiedente dichiara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– elenco delle manifestazioni fieristiche a cui ha partecipato od ottenuto l'autorizzazione a partecipare;</li> <li>– dati ed informazioni relativi a spese ed investimenti sostenuti, tenuto conto che sono ammissibili le spese sostenute prima del 16.7.2022 (se si riferiscono a fiere che si tengono dal 16.7.2022 e fino al 31.12.2022) e che la data di emissione dell'ultima fattura agevolabile, inclusa quella di effettuazione a saldo di tutti i pagamenti, non può essere successiva alla data di presentazione dell'istanza di rimborso;</li> <li>– dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l'appartenenza ad una "impresa unica";</li> <li>– termini, iniziale e finale, dell'esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all'anno solare;</li> <li>– importo del buono fiere richiesto a rimborso;</li> <li>– IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione.</li> </ul> <p>Il soggetto richiedente è tenuto altresì ad allegare la copia del buono fiere rilasciato dal</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>Ministero e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese, fatto salvo quanto previsto in relazione alle manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022 (in tal caso, la dichiarazione in ordine all'avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata entro il 31.1.2023), nonché, ove previsto, la copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria del titolare effettivo di cui al D.Lgs. 231/2007, i cui estremi sono stati riportati nell'istanza.</p> <p><b>Imposta di bollo</b></p> <p>L'istanza si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento, ove previsto, dell'adempimento relativo all'imposta di bollo di importo pari a 16,00 euro, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.</p>
<p><b>8.3</b></p>	<p><b>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA</b></p> <p>Le istanze di rimborso possono essere presentate a decorrere dalle ore 12.00 del 10.11.2022 e fino alle ore 17.00 del 30.11.2022.</p> <p>Non saranno prese in considerazione le istanze di rimborso presentate fuori dai termini, nonché quelle presentate in modo incompleto ovvero con modalità difformi rispetto a quelle previste.</p> <p>Si ricorda che il buono fiere ha validità fino al 30.11.2022 e che la mancata presentazione della richiesta di rimborso del buono fiere entro tale termine determina la decadenza dal beneficio.</p>
<p><b>8.4</b></p>	<p><b>LIMITI "DE MINIMIS"</b></p> <p>Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del pertinente regolamento "de minimis".</p>
<p><b>9</b></p>	<p><b>ACQUISTO DI GENERI DI MONOPOLIO, VALORI POSTALI E VALORI BOLLATI - UTILIZZO DEI CONTANTI</b></p>
	<p>Con la determinazione Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli n. 487172 del 25.10.2022, è stato stabilito che i rivenditori di generi di monopolio, nonché i titolari di patentino, non sono soggetti all'obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita di generi di monopolio, valori postali e valori bollati.</p>
<p><b>9.1</b></p>	<p><b>RAGIONI ALLA BASE DELLA DETERMINAZIONE</b></p> <p>La vendita al pubblico di generi di monopolio, valori postali e valori bollati è effettuata a mezzo di rivendite o di patentini.</p> <p>A fronte di ciò, l'aggio percepito verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all'utilizzo delle forme di pagamento elettronico, dal momento che il costo della transazione elettronica non può essere traslato sull'acquirente, stante il regime di prezzo determinato "ex lege" o sulla base di apposite convenzioni.</p> <p>Peraltro, in relazione ai generi di monopolio risultano adeguatamente presidiate le esigenze di tutela dei diritti erariali, essendo il pagamento dell'accisa assolta a monte dal depositario all'atto dell'immissione in consumo.</p> <p>Di conseguenza, in ragione della struttura e delle modalità di versamento dell'imposta sui generi di monopolio, risulta escluso il rischio di evasione fiscale, nonché di conseguenze pregiudizievoli sulle entrate dello Stato.</p> <p>Nel settore dei tabacchi lavorati, inoltre, sussiste un efficiente sistema di tracciabilità e di controllo tale da assicurare la lecita provenienza dei prodotti, nonché la verifica dell'assolvimento dell'obbligo tributario gravante sul depositario in relazione ai generi di monopolio.</p> <p>È stata presa in considerazione, altresì, l'esigenza di assicurare la funzionalità e l'efficienza del servizio di vendita al dettaglio.</p>

<b>9.2</b>	<p><b>EFFETTI</b></p> <p>Le suddette considerazioni hanno indotto ad escludere i rivenditori di generi di monopolio e i titolari di patentino dall'obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita di generi di monopolio, valori postali e valori bollati.</p> <p>In relazione a tali beni, quindi, può essere legittimamente richiesto il pagamento in contanti.</p>
<b>10</b>	<p><b>ACCISE SUI CARBURANTI - IVA SUL GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE - RIDUZIONE TEMPORANEA DELLE ALIQUOTE - PROROGA</b></p> <p>Con il D.M. 19.10.2022 e il D.L. 153/2022 sono state prorogate le misure in materia di accisa e IVA sui carburanti per il periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dall'1.11.2022 al 3.11.2022;</li> <li>– dal 4.11.2022 al 18.11.2022.</li> </ul> <p>Si ricorda che, in precedenza, l'art. 4 del D.L. 144/2022 (cosiddetto "Aiuti-ter") aveva previsto l'applicazione di tali misure fino al 31.10.2022.</p>
<b>10.1</b>	<p><b>ACCISE SUI CARBURANTI</b></p> <p>Per quanto concerne le aliquote di accisa su alcuni carburanti, sono confermate le entità ridotte già previste dai precedenti decreti, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– benzina: 478,40 euro per mille litri;</li> <li>– olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;</li> <li>– gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;</li> <li>– gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.</li> </ul>
<b>10.2</b>	<p><b>IVA SUL GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE</b></p> <p>Per il medesimo periodo, è confermata anche l'aliquota IVA del 5% con riguardo al gas naturale usato per autotrazione.</p>
<b>11</b>	<p><b>"REMISSIONE IN BONIS" PER LA REVOCA DELLA CEDOLARE SECCA</b></p> <p>Nella risposta a interpello n. 530 del 28.10.2022, l'Agenzia delle Entrate afferma la possibilità di applicare l'istituto della "remissione <i>in bonis</i>" (di cui all'art. 2 del D.L. 16/2012) alla revoca dell'opzione per la cedolare secca sulle locazioni abitative.</p>
<b>11.1</b>	<p><b>TERMINI PER LA REVOCA DELLA CEDOLARE</b></p> <p>In linea di principio, è possibile revocare l'opzione per la cedolare secca, presentando il modello RLI, "entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento", cioè entro 30 giorni dallo scadere della precedente annualità, e la revoca "comporta il versamento dell'imposta dovuta" (punto 2.2 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 55394 del 7.4.2011).</p>
<b>11.2</b>	<p><b>CASO OGGETTO DI INTERPELLO</b></p> <p>Nel caso di specie, il contribuente, volendo revocare l'opzione per la cedolare con effetto sull'annualità contrattuale decorrente dall'1.12.2021, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione di revoca (mediante il modello RLI) entro il termine per il pagamento dell'imposta di registro sull'annualità, cioè entro il 31.12.2021 (ex art. 17, comma 3, del DPR 131/86). Non avendo effettuato la comunicazione entro tale termine, il contribuente chiedeva se fosse ancora possibile "rimediare" alla dimenticanza, utilizzando l'istituto della "remissione <i>in bonis</i>" di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012.</p>
<b>11.3</b>	<p><b>"REMISSIONE IN BONIS"</b></p> <p>Secondo l'Amministrazione finanziaria il contribuente che, dopo aver optato per la cedolare secca, voglia "tornare" al regime impositivo ordinario, ma non abbia comunicato la revoca nel termine previsto, può utilizzare la "remissione <i>in bonis</i>" (effettuando la comunicazione tardiva e pagando la sanzione di 250,00 euro, oltre all'imposta di registro e, poi, all'IRPEF ordinaria), purché abbia mantenuto un comportamento coerente e quindi:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– abbia comunicato tempestivamente al conduttore la volontà di “cambiare” regime, tornando alla tassazione ordinaria;</li> <li>– non abbia corrisposto l'imposta sostitutiva con riferimento al secondo anno di locazione.</li> </ul>
<b>12</b>	<b>ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO PER VIOLAZIONI FISCALI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</b>
	<p>In attuazione dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il D.M. 28.9.2022 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 239 del 12.10.2022) ha individuato le cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto previste per gli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate.</p> <p>L'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 distingue a seconda della tipologia di irregolarità fiscali e contributive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'esclusione dell'operatore economico è obbligatoria in caso di irregolarità tributarie o contributive “gravi” e “definitivamente accertate”;</li> <li>– l'esclusione dell'operatore economico è invece facoltativa per irregolarità tributarie e contributive “gravi”, ma “non definitivamente accertate”.</li> </ul>
<b>12.1</b>	<b>ESCLUSIONE PER IRREGOLARITÀ DEFINITIVAMENTE ACCERTATE</b> <p>Ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, sussiste un obbligo di esclusione dalle gare d'appalto per violazioni tributarie definitivamente accertate di natura “grave”, cioè che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse di importo superiore a 5.000,00 euro.</p> <p>Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.</p> <p>Si intendono violazioni contributive gravi quelle ostative al rilascio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– del DURC, ai sensi del D.M. 30.1.2015;</li> <li>– ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.</li> </ul>
<b>12.2</b>	<b>ESCLUSIONE PER IRREGOLARITÀ FISCALI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE</b> <p>La facoltà di esclusione opera invece in caso di irregolarità tributarie non definitivamente accertate, la cui individuazione è demandata ad un apposito D.M..</p> <p>Il D.M. 28.9.2022 precisa quindi che la violazione non definitivamente accertata si configura dopo la scadenza del termine per l'adempimento e nelle more della pendenza della lite.</p> <p><b>Ambito di applicazione</b></p> <p>Le violazioni non definitivamente accertate rilevanti sono quelle derivanti dall'inottemperanza agli obblighi di versamento scaturenti dalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– notifica di atti impositivi emessi a seguito di controlli tributari degli uffici (nozione che ricomprende tutti gli organi dell'Amministrazione finanziaria);</li> <li>– notifica di atti di liquidazione di imposte e tasse;</li> <li>– notifica di cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni.</li> </ul> <p>Non rilevano eventuali contestazioni presenti nel PVC, quantomeno fino alla notifica del successivo atto impositivo.</p> <p><b>Soglia di gravità</b></p> <p>Sono considerati “gravi” i debiti, a solo titolo di imposta o tassa (cioè con esclusione di sanzioni e interessi), maggiori o uguali al 10% del valore dell'appalto.</p> <p>Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre.</p> <p>In caso di subappalto, raggruppamenti temporanei o consorzi, la soglia di rilevanza deve essere commisurata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.</p> <p>In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000,00 euro.</p>

12.3	<p><b>VIOLAZIONI FISCALI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE NON RILEVANTI</b></p> <p>La facoltà di esclusione non è applicabile in caso di irregolarità tributarie in relazione alle quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata;</li> <li>– oppure sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.</li> </ul>
13	<p><b>ACQUISTO DI VEICOLI NON INQUINANTI E DI COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI - INCENTIVI</b></p> <p>Con il DPCM 4.8.2022, pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 232 del 4.10.2022, sono state integrate le disposizioni di cui al DPCM 6.4.2022 in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti. Sono stati inoltre previsti, per il 2022, ulteriori incentivi per l'acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici.</p>
13.1	<p><b>INCREMENTO DEGLI INCENTIVI PER AUTO ELETTRICHE E IBRIDE <i>PLUG-IN</i></b></p> <p>Il DPCM 4.8.2022 introduce il nuovo comma 1-<i>bis</i> nell'art. 2 del DPCM 6.4.2022, prevedendo l'incremento del 50% dei contributi di cui all'art. 2, comma 1 lett. a) e b), del DPCM 6.4.2022 per gli acquisti (anche in locazione finanziaria) effettuati tra il 19.10.2022 (data di entrata in vigore del DPCM 4.8.2022) e il 31.12.2022, rispettivamente di auto elettriche e ibride <i>plug-in</i>, qualora l'acquirente (persona fisica) presenti un ISEE inferiore a 30.000,00 euro.</p> <p>A seguito di tale incremento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per l'acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni di anidride carbonica per chilometro comprese nella fascia 0-20 grammi (auto elettriche), e prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000,00 euro IVA esclusa, spetta un contributo di 4.500,00 euro e di ulteriori 3.000,00 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;</li> <li>– per l'acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni di anidride carbonica per chilometro comprese nella fascia 21-60 grammi (auto ibride <i>plug-in</i>), e prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000,00 euro IVA esclusa, spetta un contributo di 3.000,00 euro e di ulteriori 3.000,00 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5.</li> </ul> <p>Il contributo aggiuntivo di cui sopra è concesso ad un solo soggetto per ciascun nucleo familiare.</p>
13.2	<p><b>ESTENSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DI AUTONOLEGGIO</b></p> <p>Il DPCM 4.8.2022 integra l'art. 2, comma 2, del DPCM 6.4.2022, estendendo i contributi per l'acquisto di auto elettriche e veicoli ibridi <i>plug-in</i> di cui all'art. 2, comma 1 lett. a) e b), del DPCM 6.4.2022, effettuati dal 19.10.2022 (data di entrata in vigore del DPCM 4.8.2022), anche alle persone giuridiche che impiegano i veicoli acquistati in attività di autonoleggio con finalità commerciali (diverse dal <i>car sharing</i>), purché queste mantengano per almeno 12 mesi la proprietà del veicolo e l'impiego dello stesso nella predetta attività di autonoleggio.</p> <p>Per tali soggetti, tuttavia, i contributi sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, in misura pari al 50% di quelli previsti ordinariamente dal citato art. 2, comma 1 lett. a) e b), del DPCM 6.4.2022, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per l'acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni di anidride carbonica per chilometro comprese nella fascia 0-20 grammi (auto elettriche), e prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000,00 euro IVA esclusa, sono riconosciuti incentivi di importo pari a 1.500,00 euro, e di ulteriori 1.000,00 euro se è</li> </ul>

	<p>contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni di anidride carbonica per chilometro comprese nella fascia 21-60 grammi (auto ibride <i>plug-in</i>), e prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000,00 euro IVA esclusa, spetta un contributo di 1.000,00 euro e di ulteriori 1.000,00 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 5.</li> </ul>
<b>13.3</b>	<p><b>INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI</b></p> <p>Il DPCM 4.8.2022, introducendo la lett. f-<i>bis</i>) nell’art. 2, comma 1, del DPCM 6.4.2022, prevede il riconoscimento di un incentivo, per l’anno 2022, per l’acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici.</p> <p>L’incentivo è limitato alle infrastrutture di potenza standard (come definite dall’art. 2, comma 1 lett. d) e h), del DLgs. 257/2016).</p> <p>Il contributo è riconosciuto in misura pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera dell’infrastruttura di ricarica, nel limite massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1.500,00 euro per persona fisica richiedente;</li> <li>– 8.000,00 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-<i>bis</i> Codice Civile.</li> </ul>
<b>13.4</b>	<p><b>DISPOSIZIONI PROCEDURALI</b></p> <p>In attuazione dell’art. 1, comma 2, del DPCM 4.8.2022, con circolare 19.10.2022 il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ha definito le disposizioni procedurali per accedere ai nuovi contributi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti previsti dal DPCM 4.8.2022.</p> <p>Il MISE precisa che, a partire dalle ore 10.00 del 2.11.2022, le prenotazioni dei nuovi contributi possono essere inserite nella piattaforma informatica presente al <a href="http://link.ecobonus.mise.gov.it">link ecobonus.mise.gov.it</a>.</p> <p>Alle richieste di prenotazione devono essere allegate apposite dichiarazioni attestanti i requisiti richiesti per l’accesso agli incentivi (rese mediante i moduli disponibili sul sito del MISE, debitamente compilati e sottoscritti), quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– relativamente ai contributi per le persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000,00 euro, ai sensi dell’art. 2, comma 1-<i>bis</i>, del DPCM 6.4.2022, è richiesta l’attestazione che l’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte l’acquirente sia inferiore a tale importo e che i componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del medesimo contributo, corredata da copia del documento d’identità e del codice fiscale dell’acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare, nonché da apposita dichiarazione di presa d’atto del requisito del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi (<i>ex art. 2, comma 3, del DPCM 6.4.2022</i>);</li> <li>– con riferimento ai contributi per le imprese di autonoleggio, viene richiesta una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l’impiego del veicolo acquistato in attività di autonoleggio con finalità commerciali diverse dal <i>car sharing</i>, corredata da copia del documento d’identità del titolare o del rappresentante legale dell’impresa, e contestuale dichiarazione di presa d’atto dei requisiti del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo stesso in capo al soggetto beneficiario del contributo per almeno 12 mesi.</li> </ul> <p>I venditori dovranno confermare le operazioni entro 270 giorni dalla data di apertura della prenotazione, come previsto dall’art. 40 del D.L. 73/2022.</p>
<b>14</b>	<p><b>RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS - INCENTIVI</b></p> <p>Con il D.M. 15.7.2022, pubblicato sulla G.U. n. 246 del 20.10.2022, sono state definite le modalità di erogazione degli incentivi, destinati alle imprese autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, per gli investimenti relativi al rinnovo del parco autobus.</p>

<p><b>14.1</b></p>	<p><b>REQUISITI</b></p> <p>Gli incentivi previsti dal D.M. 15.7.2022 sono riconosciuti per l'acquisto in Italia, anche tramite locazione finanziaria o patto di riservato dominio, di autobus M2 e M3 di classe III o B nuovi di fabbrica ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa o a gasolio Euro VI step E.</p> <p>Tali contributi sono concessi nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'arco temporale 2020-2022.</p> <p>Gli incentivi sono concedibili solo se riguardano investimenti avviati successivamente al 20.10.2022 (data di entrata in vigore del D.M. 15.7.2022).</p> <p><b>Divieto di sostituzione del beneficiario</b></p> <p>Il proprietario o l'utilizzatore dell'autobus acquisito non possono essere sostituiti da altro soggetto giuridico entro il 31.12.2026, pena il venire meno dell'erogazione o la revoca dell'incentivo erogato.</p> <p>Non implicano la sostituzione di soggettività giuridica del proprietario o dell'utilizzatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– fusioni;</li> <li>– incorporazioni;</li> <li>– conferimenti di rami d'azienda;</li> <li>– regolarizzazioni di successioni ereditarie.</li> </ul>
<p><b>14.2</b></p>	<p><b>MISURA DEI CONTRIBUTI</b></p> <p>Il D.M. 15.7.2022 prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nel limite delle risorse disponibili (20 milioni di euro), contributi per l'acquisto di autobus M2 e M3 di classe B nuovi di fabbrica, ad alimentazione: elettrica (<i>full electric</i>), per un incentivo pari a 50.000,00 euro; ibrida (diesel/elettrico), per un incentivo massimo pari a 40.000,00 euro; CNG e LNG, per un incentivo massimo pari a 30.000,00 euro;</li> <li>– nel limite delle risorse disponibili (5 milioni di euro), contributi per l'acquisto di autobus M3 di classe III, nuovi di fabbrica, ad alimentazione: elettrica (<i>full electric</i>), per un incentivo pari a 70.000,00 euro; ibrida (diesel/elettrico), per un incentivo pari a 60.000,00 euro; CNG e LNG, per un incentivo pari a 50.000,00 euro;</li> <li>– nel limite delle risorse disponibili (5 milioni di euro), contributi per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica, ad alimentazione a gasolio, con motore Euro VI step E o di categoria superiore: M2 di classe B, per un incentivo pari a 20.000,00 euro; M3 di classe B, per un incentivo pari a 30.000,00 euro;</li> <li>– nel limite delle risorse disponibili (20 milioni di euro), contributi in misura pari a 40.000,00 euro per l'acquisto di autobus M3 di classe III nuovi di fabbrica, ad alimentazione a gasolio, con motore Euro VI step E o di categoria superiore.</li> </ul> <p><b>Incremento dei contributi per contestuale rottamazione</b></p> <p>Con riferimento agli incentivi per l'acquisto di autobus M2 e M3 di classe B nuovi di fabbrica o di autobus M3 di classe III nuovi di fabbrica, viene riconosciuto un aumento dell'incentivo pari a 5.000,00 euro se vi è stata la radiazione per rottamazione di un autobus di classe inferiore ad Euro VI che sia stato nella disponibilità per almeno un anno antecedente al 20.10.2022.</p>
<p><b>14.3</b></p>	<p><b>MODALITÀ DI ACCESSO</b></p> <p>Le domande per l'accesso agli incentivi possono essere cumulative per più autobus e sono ammissibili se presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– in costanza di disponibilità di risorse utilizzabili (qualora le domande siano presentate quando le risorse sono esaurite, le stesse sono ammesse all'istruttoria solo ove si rendessero disponibili ulteriori risorse);</li> <li>– tramite la piattaforma <a href="https://www.autobusaltasostenibilita.it">https://www.autobusaltasostenibilita.it</a>;</li> <li>– firmate digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa;</li> <li>– entro il periodo decorrente dal 20.10.2022 (data di entrata in vigore del DM 15.7.2022) al termine individuato da un apposito decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità</li> </ul>

	<p>sostenibili;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– contestualmente ad una autodichiarazione del rappresentante legale dell'impresa che attesti la presenza dei requisiti richiesti.</li> </ul> <p>In particolare, l'autodichiarazione del rappresentante legale dell'impresa è relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– data del contratto di acquisto degli autobus;</li> <li>– importo, IVA esclusa, del corrispettivo, previsto nel contratto di acquisto, o delle rate di finanziamento o di atto di riservato dominio, previste nel piano di ammortamento a carico dell'impresa istante, in scadenza entro il termine individuato da un apposito decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili;</li> <li>– eventualmente, avvenuta radiazione per rottamazione di un autobus di classe inferiore ad Euro VI.</li> </ul> <p><b>Fase di rendicontazione</b></p> <p>Entro il termine individuato dal decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, le imprese che hanno trasmesso una domanda ammissibile devono fornire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la quietanza di pagamento del corrispettivo previsto dal contratto di acquisto o le quietanze delle rate previste dal piano di ammortamento in scadenza;</li> <li>– per l'accesso agli incentivi previsti in caso di avvenuta rottamazione di un autobus di classe inferiore ad Euro VI, anche la prova della rottamazione (mediante indicazione del numero di targa e la dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione oppure di presa in carico dell'autobus, con l'impegno di procedere alla rottamazione).</li> </ul>
<b>15</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER L'ATTIVITÀ FISICA ADATTATA - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>
	<p>Con provvedimento n. 382131 del 11.10.2022, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione delle istanze per beneficiare del credito d'imposta relativo alle spese sostenute per fruire di attività fisica adattata, di cui all'art. 1, comma 737, della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) e al D.M. 5.5.2022 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 139 del 16.6.2022).</p>
<b>15.1</b>	<p><b>AMBITO APPLICATIVO</b></p> <p>Possono beneficiare del credito d'imposta le persone fisiche che sostengono spese documentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dall'1.1.2022 al 31.12.2022;</li> <li>– per lo svolgimento di attività fisica adattata;</li> <li>– entro il limite complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022.</li> </ul> <p><b>Nozione di "attività fisica adattata"</b></p> <p>Per "attività fisica adattata" si intendono i programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le "palestre della salute", al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione (art. 2, comma 1 lett. e, del D.Lgs. 36/2021).</p>
<b>15.2</b>	<p><b>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</b></p> <p>Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche devono presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– utilizzando l'apposito modello approvato, con le relative istruzioni, dal provvedimento in esame;</li> <li>– in via telematica, mediante il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del relativo sito Internet;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>– direttamente dal contribuente o avvalendosi di un intermediario incaricato;</li> <li>– nel periodo dal 15.2.2023 al 15.3.2023.</li> </ul> <p>Nel suddetto periodo è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– inviare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;</li> <li>– presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.</li> </ul>
<b>15.3</b>	<p><b>DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL CREDITO SPETTANTE</b></p> <p>Dopo la conclusione del periodo di presentazione delle istanze, l'Agenzia delle Entrate determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d'imposta, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare (pari a 1,5 milioni di euro) e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate.</p> <p>Tale percentuale sarà comunicata con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<b>15.4</b>	<p><b>MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute.</p> <p>L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi.</p>
<b>15.5</b>	<p><b>INCUMULABILITÀ</b></p> <p>Il credito d'imposta in esame non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.</p>
<b>16</b>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p>
	<p>Con provvedimento n. 382045 del 11.10.2022, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione delle istanze per beneficiare del credito d'imposta relativo alle spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'art. 1, comma 812, della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) e al D.M. 6.5.2022 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 140 del 17.6.2022).</p>
<b>16.1</b>	<p><b>AMBITO APPLICATIVO</b></p> <p>Possono beneficiare del credito d'imposta le persone fisiche che sostengono spese documentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto;</li> <li>– dall'1.1.2022 al 31.12.2022;</li> <li>– entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.</li> </ul>
<b>16.2</b>	<p><b>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</b></p> <p>Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche devono presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– utilizzando l'apposito modello approvato, con le relative istruzioni, dal provvedimento in esame;</li> <li>– in via telematica, mediante il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del relativo sito Internet;</li> <li>– direttamente dal contribuente o avvalendosi di un intermediario incaricato;</li> <li>– nel periodo dall'1.3.2023 al 30.3.2023.</li> </ul> <p>Nel suddetto periodo è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– inviare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;</li> <li>– presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.</li> </ul>

<b>16.3</b>	<p><b>DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL CREDITO SPETTANTE</b></p> <p>Dopo la conclusione del periodo di presentazione delle istanze, l'Agenzia delle Entrate determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d'imposta, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare (pari a 3 milioni di euro) e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate.</p> <p>Tale percentuale sarà comunicata con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<b>16.4</b>	<p><b>MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute.</p> <p>L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi.</p>
<b>16.5</b>	<p><b>INCUMULABILITÀ</b></p> <p>Il credito d'imposta in esame non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.</p>
<b>17</b>	<p><b>IVA INDETRAIBILE A SEGUITO DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - INDEDUCIBILITÀ</b></p> <p>Con la risposta a interpello n. 541 del 31.10.2022, l'Agenzia delle Entrate ha negato la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, del costo dell'IVA divenuta indetraibile a seguito di accordi di conciliazione giudiziale.</p>
<b>17.1</b>	<p><b>INDETRAIBILITÀ DELL'IVA</b></p> <p>Nel caso di specie, le società committenti detraevano l'IVA sulle fatture ricevute dai consorzi per le prestazioni di servizi comprensive dei contributi e riaddebitavano con fattura agli stessi consorzi i contributi (che hanno anticipato) senza però applicare l'IVA, ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72.</p> <p>Mediante stipula dell'accordo di conciliazione veniva stabilito il recupero dell'IVA relativa alle fatture passive per la parte corrispondente alle somme riaddebitate, considerata indetraibile, e dei relativi interessi.</p> <p><b><i>Indeducibilità dell'IVA divenuta indetraibile</i></b></p> <p>Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, l'IVA divenuta indetraibile in esecuzione degli accordi conciliativi rappresenta l'esito di una condotta che ha comportato un salto di imposta, e come tale non può dar luogo a componenti reddituali fiscalmente rilevanti.</p>
<b>17.2</b>	<p><b>DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI</b></p> <p>Gli interessi versati in esecuzione degli accordi conciliativi sono, invece, deducibili integralmente sulla base delle regole generali di deducibilità del reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui sono stati sottoscritti gli accordi.</p>
<b>18</b>	<p><b>DEDUCIBILITÀ DELLE EROGAZIONI LIBERALI AD UNA FONDAZIONE</b></p> <p>Con la risposta a interpello n. 510 del 13.10.2022, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito la deducibilità dal reddito d'impresa, ai sensi e nei limiti dell'art. 100, comma 2 lett. a), del TUIR, delle somme erogate da una società alla fondazione dalla medesima costituita, volte a finanziare le attività direttamente svolte dalla fondazione, oppure da questa destinate al finanziamento di soggetti terzi che si occupano direttamente di realizzare specifici progetti di utilità sociale.</p>
<b>18.1</b>	<p><b>FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI ALTRI ENTI NON PROFIT</b></p> <p>Le erogazioni liberali destinate dalla fondazione al finanziamento di terzi beneficiano della deducibilità dal reddito d'impresa della società erogante a condizione che i terzi beneficiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– abbiano gli stessi requisiti dei soggetti destinatari delle erogazioni liberali (ossia personalità giuridica, finalità non lucrative e perseguimento esclusivo di una o più finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto e ricerca scientifica);</li> <li>– realizzino direttamente i progetti sostenuti.</li> </ul>

	<p>Inoltre, la destinazione delle erogazioni fatte dalla società all'ente non commerciale, nonché da questo a terzi, rende necessaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– da un lato, la tracciabilità dei movimenti finanziari, da eseguire con mezzi che evidenzino la particolare causa del versamento;</li> <li>– dall'altro, l'esistenza di un progetto definito prima dell'effettuazione dell'erogazione liberale.</li> </ul>
<b>18.2</b>	<p><b>EROGAZIONI IN NATURA</b></p> <p>Sono deducibili dal reddito d'impresa in base alla medesima disposizione anche le erogazioni in natura rappresentate da oneri sostenuti dalla società per assicurare all'ente non commerciale la disponibilità degli immobili in cui svolge le proprie attività istituzionali.</p>
<b>19</b>	<p><b>DETAZZAZIONE “GENERALE” PER LE MISURE RICONOSCIUTE A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19 - IRRILEVANZA DEL MOMENTO DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO</b></p>
	<p>Con la risposta a interpello n. 516 del 18.10.2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i sussidi erogati alle imprese da una Provincia a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, non assumono rilevanza fiscale ai sensi dell'art. 10-<i>bis</i> del DL 137/2020 anche se erogati successivamente al 31.3.2022, data di conclusione dello stato d'emergenza.</p>
<b>20</b>	<p><b>NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE - PROCEDURE CONCORSUALI - INSINUAZIONE AL PASSIVO</b></p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 485 del 3.10.2022, ha confermato il proprio orientamento, espresso in precedenti documenti di prassi (circolare n. 20 del 29.12.2021, risposta a interpello n. 801 del 3.12.2021), sostenendo che l'emissione della nota di credito a seguito del mancato pagamento da parte del cessionario/committente assoggettato a procedura concorsuale e la relativa detrazione dell'IVA non incassata, non è preclusa al cedente/prestatore “<i>che non abbia effettuato l'insinuazione al passivo del credito corrispondente</i>”.</p>
<b>20.1</b>	<p><b>INSINUAZIONE AL PASSIVO</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del DPR 633/72, a fronte della variazione in diminuzione operata dal cedente/prestatore, il “<i>curatore o commissario che riceve la nota di variazione (...) non è tenuto ad annotare la corrispondente variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del DPR n. 633 del 1972. Ciò implica che, in tal caso, la procedura non è tenuta al versamento dell'imposta, che resta a carico dell'Erario</i>” (circolare Agenzia delle Entrate n. 20/2021).</p> <p>Ne discende che ai fini della detrazione dell'IVA non rileva l'accettazione del curatore, atteso che la normativa esenta quest'ultimo dall'obbligo di registrazione del documento, non ponendo alcun adempimento fiscale a suo carico.</p>
<b>20.2</b>	<p><b>NOTA DI CREDITO CON IMPONIBILE E IVA</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate ribadisce l'impossibilità che la nota di credito emessa dal cedente/prestatore contenga, nel caso di specie, soltanto l'evidenza dell'IVA.</p> <p>La facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione consegue alla circostanza che “<i>venga a mancare in tutto o in parte l'originaria operazione imponibile</i>”.</p> <p>Ne consegue che un documento che tenga conto della sola IVA andrebbe a “<i>scindere l'indissolubile collegamento</i>” fra l'imposta e l'operazione imponibile.</p>
<b>20.3</b>	<p><b>POSSIBILE ATTENDERE L'ESITO INFRUTTUOSO</b></p> <p>L'art. 26, comma 3-<i>bis</i>, del DPR 633/72, applicabile alle procedure concorsuali avviate dal 26.5.2021, non richiede più al cedente/prestatore di attendere l'esito infruttuoso della procedura concorsuale; è, quindi, consentita l'emissione della nota di credito a decorrere dalla data di avvio della stessa.</p> <p>Tuttavia, nell'ipotesi in cui, in considerazione della data di avvio della procedura, fossero decorsi i termini per l'emissione della nota, il cedente/prestatore potrebbe comunque recuperare l'imposta insinuandosi tardivamente al passivo e attendendo l'esito infruttuoso della stessa.</p>

<b>21</b>	<b>CREDITO IVA SORTO ANTECEDENTEMENTE ALLA PROCEDURA CONCORSALE - COMPENSAZIONE CON DEBITI ERARIALI - CONDIZIONI</b>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 521 del 19.10.2022, ha chiarito che, nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, la compensazione del credito IVA, sorto da fatture per prestazioni professionali, con debiti tributari non assolti è legittima solo nel caso in cui le posizioni di credito e debito siano geneticamente antecedenti l'apertura della procedura. Se non ricorre tale condizione, il credito IVA recato dalle fatture emesse dai professionisti in occasione del riparto, rideterminato nella misura, può essere compensato con i debiti tributari della procedura ex art. 17 del DLgs. 241/97, salva la tutela della "<i>par condicio creditorum</i>".</p> <p>Resta comunque ferma la facoltà di chiedere il rimborso di cui all'art. 30 del DPR 633/72.</p>
<b>21.1</b>	<p><b>NESSO FRA IMPONIBILE E IMPOSTA</b></p> <p>Richiamando la propria precedente prassi (risoluzione n. 127 del 3.4.2008), l'Agenzia delle Entrate sottolinea che, nell'ambito di una procedura concorsuale, il credito complessivo vantato dal professionista che si sia insinuato al passivo per prestazioni rese antecedentemente al fallimento è composto da un imponibile e da un'imposta che sono "<i>strettamente collegati fra loro da un nesso inscindibile</i>".</p> <p>Se il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, prevede un pagamento parziale del credito, il professionista sarà tenuto a emettere fattura per un importo complessivo pari alla somma ricevuta dal curatore, dal quale va la relativa IVA (anche nel caso in cui il piano faccia esclusivo riferimento alla parte imponibile).</p>
<b>21.2</b>	<p><b>POSSIBILE COMPENSAZIONE DELL'IVA DETRAIBILE</b></p> <p>L'art. 56, comma 1, del R.D. 267/42 stabilisce che i creditori hanno diritto di compensare i loro debiti verso il fallito con i crediti vantati verso il medesimo, ancorché non scaduti prima del fallimento. Al fine di individuare l'ambito applicativo della norma è necessario identificare il momento genetico delle posizioni debitorie e creditorie.</p> <p>La compensazione opera, infatti, esclusivamente per le posizioni riconducibili al "fallito" ma generate in un momento antecedente la procedura (si veda Cassazione n. 8222 del 11.4.2011).</p> <p>Il credito che trovi la sua causa genetica nella precedente attività del fallito sarebbe, quindi, compensabile in rapporto di reciprocità (art. 56, comma 1, del RD 267/42) con le posizioni debitorie antecedenti l'apertura della procedura.</p> <p>Per l'Agenzia delle Entrate, il credito IVA recato dalle fatture emesse dai professionisti in occasione del riparto, rideterminato nel <i>quantum</i>, può quindi essere compensato con i debiti tributari della procedura ex art. 17 del D.Lgs. 241/97, salva la tutela della "<i>par condicio creditorum</i>". In alternativa, resta ferma la facoltà di chiedere il rimborso del credito IVA al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 30 del DPR 633/72.</p>
<b>22</b>	<b>CONTRATTO DI SERVIZI - ACCONTO - REGIME IVA - NOTA DI CREDITO - PRO RATA</b>
	<p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 488 del 5.10.2022, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito a un accordo in base al quale i corrispettivi previsti per la fornitura di servizi sono ridotti di un determinato ammontare, se il committente paga, in via anticipata e in un'unica soluzione, un certo importo, salvo successivo conguaglio.</p>
<b>22.1</b>	<p><b>REGIME IVA DELL'ACCONTO</b></p> <p>Gli acconti sono assoggettati allo stesso regime IVA applicabile all'operazione per la quale sono stati versati. Pertanto, se le somme incassate a tale titolo si riferiscono a servizi con trattamento differenziato (es. imponibilità ed esenzione), spetta al soggetto passivo individuare i criteri di allocazione più appropriati, purché oggettivi, coerenti con il servizio e verificabili.</p>
<b>22.2</b>	<p><b>GIUSTIFICAZIONE DELLA NOTA DI CREDITO</b></p> <p>Qualora l'acconto versato risulti a consuntivo maggiore dei corrispettivi stabiliti per le prestazioni rese, la nota di variazione in diminuzione non è riconducibile a un errore di fatturazione, ma trova la propria giustificazione nelle originarie condizioni contrattuali.</p>

22.3	<p><b>IRRILEVANZA DEL <i>PRO RATA</i></b></p> <p>Il <i>pro rata</i> generale di detraibilità non incide sulla detrazione dell'IVA derivante dalla nota di credito riferita all'acconto relativo alle prestazioni imponibili rese al committente.</p>
23	<p><b>SCISSIONE - EFFETTI AI FINI IVA</b></p>
	<p>Con risposta a interpello n. 484 del 3.10.2022, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato gli effetti ai fini IVA di un'operazione di scissione.</p> <p>Ove manchi una separata contabilità riferita all'azienda (o al ramo d'azienda) trasferito alla beneficiaria, l'elemento determinante per l'applicazione dell'IVA è la data di efficacia della scissione stessa.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, quindi, conferma che, per le operazioni inerenti l'attività trasferita che si considerano effettuate ai fini IVA sino a tale data, diritti ed obblighi (e i connessi adempimenti) sono in capo alla società scissa. Per le operazioni che si considerano effettuate successivamente a tale data, diritti ed obblighi ai fini IVA sono di competenza della società beneficiaria.</p>
23.1	<p><b>MOMENTO DI EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE</b></p> <p>La società beneficiaria, al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 26 del DPR 633/72, ha la facoltà di emettere note di variazione in diminuzione, in ragione di eventi che abbiano determinato la riduzione, totale o parziale, dell'imponibile e/o dell'IVA, se essi si sono verificati dopo la data di effetto giuridico della scissione.</p> <p>Inoltre, la società beneficiaria ha la facoltà di annotare nel registro IVA degli acquisti le fatture ricevute, riferite all'attività trasferita, e di esercitare il diritto alla detrazione (sempreché non vi abbia già provveduto la società scissa).</p>
23.2	<p><b>INTESTAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO</b></p> <p>Nella risposta a interpello, viene precisato che non possono essere considerate pienamente regolari le fatture emesse nei confronti della società scissa successivamente alla data di efficacia giuridica della scissione, per operazioni effettuate dopo tale data, poiché il documento riporterebbe i riferimenti della scissa in luogo di quelli della società beneficiaria.</p> <p>È, dunque, necessario che l'operazione sia regolarizzata dal cessionario o committente, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471/97.</p> <p>In considerazione dell'ingente numero delle fatture ricevute dal destinatario, l'Agenzia delle Entrate riconosce, nel caso di specie, la possibilità di effettuare la regolarizzazione "<i>cumulativamente per ciascun fornitore</i>".</p>
24	<p><b>FUSIONE PER INCORPORAZIONE - <i>PRO RATA</i> DELLE SOCIETÀ INCORPORATE - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE</b></p>
	<p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 511 del 14.10.2022 ha chiarito che, in caso di fusione per incorporazione tra società con diverse percentuali di detrazione IVA, la società incorporante, per l'anno d'imposta successivo a quello di perfezionamento dell'operazione, deve operare la detrazione in via provvisoria in base ad un <i>pro rata</i> determinato in via presuntiva. A tal fine, occorre avere riguardo al volume d'affari complessivo risultante dal saldo aggregato dei volumi di affari indicati nei moduli della dichiarazione annuale, salvo conguaglio in sede di presentazione della dichiarazione riferita all'anno successivo.</p>
24.1	<p><b>COMPUTO DEL <i>PRO RATA</i> IN CASO DI FUSIONE</b></p> <p>Per effetto dell'art. 2504-<i>bis</i> Codice Civile, la fusione tra due o più società comporta di fatto il subentro della società incorporante nelle posizioni soggettive (attive e passive) facenti capo alla o alle società incorporate, ivi comprese quelle rilevanti ai fini IVA, a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'operazione.</p> <p>Per l'applicazione dell'IVA nell'anno successivo alla predetta fusione o, comunque, ad una trasformazione sostanziale soggettiva, secondo le istruzioni al modello di dichiarazione IVA annuale, occorre considerare il volume d'affari complessivo dell'anno d'imposta in cui è avvenuta l'operazione, risultante dai diversi moduli di cui si compone la dichiarazione medesima.</p>

	<p>A tale volume d'affari occorre, quindi, fare riferimento, secondo le disposizioni del DPR 633/72, per la determinazione, ad esempio, dello <i>status</i> di esportatore abituale, del <i>pro rata</i> provvisorio, per la periodicità mensile o trimestrale delle liquidazioni, ecc..</p> <p>Ne deriva che, nell'ipotesi di fusione per incorporazione tra società che presentano percentuali di detrazione IVA differenti, la società incorporante, per l'anno d'imposta successivo a quello di perfezionamento dell'operazione straordinaria, deve operare la detrazione provvisoriamente sulla base di un <i>pro rata</i> determinato in via presuntiva, tenendo conto del volume d'affari complessivo risultante dal saldo aggregato dei volumi di affari indicati, rispettivamente, nei moduli relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– stessa dichiarante;</li> <li>– società incorporate.</li> </ul> <p>Resta tuttavia fermo l'onere di effettuare il conguaglio finale in sede di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo.</p>
<b>24.2</b>	<p><b>SOGGETTI CHE INIZIANO L'ATTIVITÀ</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ha precisato che anche i soggetti passivi che iniziano l'esercizio dell'attività sono tenuti ad esercitare il diritto alla detrazione mediante il meccanismo del <i>pro rata</i>, il quale va determinato su base presuntiva e successivamente ricalcolato in via definitiva in sede di dichiarazione IVA relativa al primo anno d'imposta di svolgimento dell'attività.</p>
<b>25</b>	<p><b>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI SECONDARIE - ACCESSORIETÀ - ESCLUSIONE - ALIQUOTE IVA</b></p> <p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 520 del 19.10.2022, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito a un appalto con il quale è stato affidato il servizio di ristorazione scolastica che si compone di un'attività principale di ristorazione e di due attività secondarie (servizio di riparazione e manutenzione e servizio di disinfezione e derattizzazione).</p> <p>Una parte dei lotti prestazionali sono stati aggiudicati a un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI).</p>
<b>25.1</b>	<p><b>ACCESSORIETÀ</b></p> <p>Ai fini della sussistenza dell'accessorietà, è necessario che l'operazione principale e quella secondaria (accessoria) siano effettuate dallo stesso soggetto ovvero per suo conto o a sue spese. Nel caso di specie, pertanto, le prestazioni secondarie non possono essere qualificate come accessorie alla prestazione principale, in quanto sono rese dalle imprese mandanti e non da quella mandataria.</p>
<b>25.2</b>	<p><b>ALIQUOTE IVA APPLICABILI</b></p> <p>Sulla base di quanto descritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– le prestazioni secondarie devono essere assoggettate a IVA, con l'aliquota propria, da parte delle imprese associate avuto riguardo ai servizi di rispettiva competenza;</li> <li>– la prestazione principale di ristorazione scolastica effettuata dall'impresa mandataria deve scontare l'IVA con l'aliquota del 4% di cui al n. 37 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72.</li> </ul>
<b>26</b>	<p><b>RAPPORTI DI SCAMBIO TRA ITALIA E SAN MARINO - VENDITE A DISTANZA - TERRITORIALITÀ IVA</b></p> <p>Nella risposta a interpello n. 498 del 11.10.2022, riguardo alle vendite a distanza da un fornitore sammarinese a consumatori finali italiani, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini IVA, gli effetti traslativi si verificano, di regola, nel momento di cui all'art. 1326 Codice Civile, cioè con la conoscenza dell'accettazione da parte del proponente. Se i detti effetti si realizzano dopo la consegna, l'IVA può essere versata in tale momento.</p> <p>In assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore, l'operazione non si qualifica come vendita a distanza e comporta l'applicazione dell'IVA nella Repubblica di San Marino.</p>

26.1	<p><b>TERRITORIALITÀ IVA DELLE CESSIONI DA UN FORNITORE SAMMARINESE A CONSUMATORI ITALIANI</b></p> <p>L'art. 13, comma 2, del D.M. 21.6.2021 prevede che le cessioni di beni da parte di un fornitore sammarinese ad un acquirente non soggetto passivo italiano sono soggette a IVA nella Repubblica di San Marino.</p> <p>Tuttavia, ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto, in caso di vendite a distanza fra gli stessi soggetti, l'IVA è applicabile in Italia se il cedente nel corso dell'anno solare precedente ha effettuato operazioni di tale tipologia per un importo non inferiore a 28.000,00 euro, ovvero se, pur non avendo superato la citata soglia, opti per la tassazione in Italia. Sussistendo tali condizioni, il fornitore è tenuto a nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72 e ad applicare l'imposta nei modi ordinari (art. 71 del DPR 633/72).</p>
26.2	<p><b>MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE</b></p> <p>Non incide sulla territorialità dell'IVA il momento di effettuazione dell'operazione, per la cui determinazione il pagamento assume rilievo solo se antecedente rispetto all'inizio del trasporto o della spedizione.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha rilevato, inoltre, che per le vendite a distanza gli effetti traslativi ai fini IVA si verificano, di regola, nel momento previsto dall'art. 1326 Codice Civile, che coincide con la conoscenza dell'accettazione da parte del proponente (antecedente alla spedizione). Qualora tali effetti si realizzino dopo la consegna, <i>"l'imposta potrà essere versata in quel momento, non modificandosi tuttavia il luogo di imposizione"</i>.</p> <p>Diversamente, in assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore, l'operazione non configura una vendita a distanza e rientra nella previsione dell'art. 13, comma 2, del D.M. 21.6.2021, con assoggettamento a IVA nella Repubblica di San Marino.</p>
27	<p><b>TRASPORTI INTERNAZIONALI DI BENI - REGIME DI IMPONIBILITÀ IVA</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 514 del 14.10.2022, ha affermato che il servizio di trasporto di merci (dal porto di sbarco ad un <i>terminal</i>), affidato da un soggetto stabilito in Italia a un operatore economico autorizzato (società che si occupa di "servizi terminalistici") e da questi a un terzo, può beneficiare del regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 9, comma 1 n. 2, del DPR 633/72, se reso nei confronti del destinatario finale e se i corrispettivi dei beni, comprensivi di tale servizio, sono stati assoggettati ad IVA all'atto dello sdoganamento.</p>
27.1	<p><b>TRASPORTI INTERNAZIONALI RESI A SOGGETTI QUALIFICATI</b></p> <p>L'art. 9, comma 3, del DPR 633/72 riconosce il beneficio della non imponibilità nel caso in cui i servizi di trasporto relativi a beni in esportazione o in importazione siano resi a soggetti qualificati, fra i quali si annoverano, tra l'altro, l'importatore, il destinatario dei beni o <i>"il prestatore dei servizi di cui al n. 4) dell'articolo 9, primo comma"</i>.</p> <p>Nel caso di specie (trasporto di merci da un porto ad un <i>terminal</i>) l'operazione risulta non imponibile, posto che la prestazione è resa da una società di "servizi terminalistici" direttamente nei confronti del destinatario finale della merce, pur se per il tramite di un terzo. È inoltre presente l'ulteriore requisito richiesto dall'art. 9, comma 1 n. 2, del DPR 633/72, considerato che il relativo corrispettivo è incluso nella base imponibile ex art. 69 del DPR 633/72.</p>
27.2	<p><b>TRASPORTO AFFIDATO A TERZI</b></p> <p>Anche il terzo, cui è eventualmente affidato il servizio di trasporto, può beneficiare del regime di non imponibilità, qualora il committente sia un operatore economico autorizzato che provvede, in qualità di rappresentante doganale diretto del destinatario della merce, ad espletare gli atti e le formalità doganali relative all'importazione della merce.</p> <p>Conformemente al disposto di cui all'art. 9, comma 3, del DPR 633/72, il servizio di trasporto sarebbe, infatti, reso dal terzo fornitore nei confronti di un soggetto <i>"che si</i></p>

	<i>qualifica prestatore dei servizi di cui al numero 4) del primo comma dell'art. 9, tra i quali sono compresi i servizi relativi alle operazioni doganali".</i>
<b>28</b>	<b>OPERAZIONI TRIANGOLARI COMUNITARIE - PLAFOND IVA VINCOLATO</b>
	Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 540 del 31.10.2022, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito a un'operazione triangolare comunitaria in cui il soggetto promotore è una società con sede a Singapore e identificata in Italia, ai fini IVA, tramite rappresentante fiscale.
<b>28.1</b>	<b>MATURAZIONE DEL PLAFOND</b> I soggetti esteri identificati ai fini IVA in Italia possono effettuare acquisti senza pagamento dell'imposta, nei limiti del <i>plafond</i> maturato nell'anno precedente o nei dodici mesi precedenti.
<b>28.2</b>	<b>UTILIZZO DEL PLAFOND</b> Il promotore della triangolare comunitaria non può utilizzare liberamente il <i>plafond</i> IVA maturato nell'ambito della predetta operazione, in quanto l'utilizzo di una parte dello stesso presenta dei vincoli (cosiddetto " <i>plafond</i> vincolato"). Non rileva il fatto che il promotore della triangolazione comunitaria sia l'unico soggetto passivo identificato in Italia e, dunque, il solo a poter fruire del <i>plafond</i> maturato per operare acquisti nel territorio dello Stato senza applicazione dell'IVA.
<b>29</b>	<b>COMMERCIO ELETTRONICO INTERNAZIONALE DI BENI USATI - REGIME DEL MARGINE - APPLICABILITÀ</b>
	Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 497 del 11.10.2022, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito a un soggetto passivo che effettua la vendita <i>on line</i> di beni usati verso privati consumatori residenti in altri Stati membri dell'Unione europea, tramite l'utilizzo di una piattaforma <i>web</i> terza. Per continuare a vendere in Germania con la citata piattaforma, il soggetto passivo si è registrato al sistema OSS ( <i>One Stop Shop</i> ).
<b>29.1</b>	<b>RAPPORTO TRA REGIME DEL MARGINE E SISTEMA OSS</b> La registrazione al sistema OSS non comporta, di per sé, che le operazioni siano automaticamente assoggettate ad IVA nel Paese di destinazione. Pertanto, alle cessioni di beni usati resta applicabile il regime del margine, salvo che il soggetto passivo decida di rinunciare.
<b>29.2</b>	<b>OBBLIGO DI DICHIARAZIONE</b> A seguito della registrazione al sistema OSS, il soggetto passivo ha l'obbligo di presentare l'apposita dichiarazione, anche in assenza di operazioni.
<b>30</b>	<b>IVA - TAX FREE SHOPPING - DIRITTO ALLA DETRAZIONE E AL RIMBORSO</b>
	L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 60 del 12.10.2022, ha affermato che può essere limitato il diritto alla detrazione dell'IVA in capo a un soggetto passivo che acquista e rivende beni destinati a viaggiatori extra-UE, nell'ambito della disciplina del " <i>tax free shopping</i> ", qualora le operazioni non siano effettive, correttamente documentate e registrate. Il predetto diritto alla detrazione può, altresì, essere limitato qualora il soggetto passivo, pur in presenza dei requisiti di cui all'art. 38- <i>quater</i> del DPR 633/72, assoggetti a IVA la cessione, negando lo sgravio dell'imposta al consumatore finale.
<b>30.1</b>	<b>REQUISITI PER LE CESSIONI A VIAGGIATORI EXTRA-UE</b> Il documento di prassi esamina tutti i requisiti essenziali per l'applicazione del regime di non imponibilità con riferimento alle cessioni nei confronti di viaggiatori extra-UE ai sensi all'art. 38- <i>quater</i> del DPR 633/72: – gli effettivi cessionari dell'operazione devono essere soggetti domiciliati o residenti al di fuori del territorio dell'Unione europea e non devono essere soggetti passivi d'imposta nel loro Paese; – non sussistono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione dei soggetti passivi cedenti (ad es. commercianti al minuto), che tuttavia restano figure distinte da quella dell'intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente;



	<ul style="list-style-type: none"> <li>– i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore, mentre sono escluse le prestazioni di servizi;</li> <li>– i beni ceduti devono essere di ammontare superiore a 154,94 euro (IVA inclusa) e, per quanto tale importo possa derivare da molteplici beni compravenduti tra gli stessi soggetti, non può riferirsi a più cessioni (compravendite in momenti diversi);</li> <li>– la cessione dei beni ai viaggiatori extra-UE deve essere documentata mediante il sistema OTELLO, con l’emissione di una fattura in formato elettronico.</li> </ul>
<b>30.2</b>	<p><b>CONDIZIONI PER IL RIMBORSO DELL’IVA</b></p> <p>Il diritto alla detrazione dell’IVA “a monte”, riferita a operazioni nei confronti di viaggiatori extra-UE, va quindi escluso <i>“qualora le operazioni non siano effettive, correttamente documentate e registrate”</i>, nonché qualora il venditore <i>“neghi il rimborso, pur in presenza dei requisiti posti dall’articolo 38-quater del decreto IVA, considerando di fatto soggetta ad imposta un’operazione che non lo è”</i>.</p> <p>In merito a quest’ultimo aspetto, viene evidenziato che la legislazione vigente non consente al soggetto passivo cedente di escludere il rimborso dell’IVA versata dal viaggiatore extra-UE quando non siano rispettati vincoli contrattualmente imposti (ad esempio, l’invio di determinati documenti entro un certo lasso temporale).</p> <p>Nel caso di specie, non è riconosciuta la legittimità del modello operativo proposto dalla società istante, per il fatto che tale soggetto passivo non interviene nella scelta dei beni acquisiti e rivenduti (in quanto acquistati da un mandatario senza rappresentanza), né entra in possesso dei predetti beni, né sostiene le spese d’acquisto.</p>
<b>31</b>	<p><b>“BONUS RENZI” INDEBITAMENTE UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE - VERSAMENTO A SEGUITO DI ATTO DI RECUPERO - CODICI TRIBUTO</b></p>
	<p>Con la risoluzione n. 61 del 18.10.2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento del c.d. “bonus Renzi” indebitamente utilizzato in compensazione dai sostituti d’imposta e oggetto di atto di recupero.</p>
<b>31.1</b>	<p><b>RECUPERO DEL BONUS INDEBITAMENTE UTILIZZATO</b></p> <p>L’art. 1 del D.L. 66/2014 e l’art. 1, comma 12 e seguenti, della L. 190/2014 hanno previsto un credito a favore dei lavoratori dipendenti e dei soggetti titolari di alcuni redditi assimilati (cosiddetto “bonus Renzi”), che viene riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta mediante attribuzione sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.</p> <p>Le somme erogate ai lavoratori a titolo di “bonus Renzi” sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione nel modello F24, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>Se il sostituto d’imposta ha indebitamente utilizzato tali crediti in compensazione, l’Agenzia delle Entrate emana un apposito atto di recupero, unitamente all’applicazione di interessi e sanzioni, ai sensi dell’art. 1, comma 421, della L. 311/2004.</p>
<b>31.2</b>	<p><b>CODICI TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</b></p> <p>Per effettuare il versamento, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in esito ai suddetti atti di recupero, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– “7503”, per il versamento del credito indebitamente utilizzato in compensazione e i relativi interessi;</li> <li>– “7504”, per il versamento della sanzione.</li> </ul> <p><b>Compilazione del modello F24</b></p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;</li> <li>– occorre indicare nei campi “codice ufficio” e “codice atto” i dati riportati nel provvedimento di recupero notificato;</li> <li>– nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”.</li> </ul>